

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TI-AI

I. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E NATURA

Art. 1 – Denominazione

Sotto la denominazione “**TI-AI**” è costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 – Sede

La sede dell’associazione è in Lugano, Cantone Ticino, Svizzera.

La Direzione può istituire sedi operative, recapiti amministrativi o altri punti di presenza utili allo svolgimento delle attività associative.

Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 4 – Natura

L’associazione:

- a) è indipendente;
- b) è apolitica e aconfessionale;
- c) non persegue scopo di lucro;
- d) reinveste eventuali eccedenze esclusivamente nelle attività conformi al proprio scopo;
- e) opera nel rispetto della legge, del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni adottati dalla Direzione.

II. SCOPO

Art. 5 – Finalità

L’associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare la conoscenza e l'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale quale strumento concreto di supporto allo sviluppo aziendale, all'innovazione e alla crescita economica e sociale del tessuto imprenditoriale territoriale.

L’associazione si propone di favorire una cultura dell'intelligenza artificiale presso le imprese del territorio, contribuendo a superare barriere culturali, timori e resistenze e promuovendo un approccio aperto, consapevole, conforme e responsabile verso le nuove tecnologie, affinché le aziende possano integrare tali strumenti nei propri processi, modelli operativi e strategie di sviluppo.

L’associazione sostiene altresì la nascita e lo sviluppo di start-up, aziende innovative e imprese operanti nel settore dell'intelligenza artificiale che possano offrire un contributo reale a chi intende adottare tali tecnologie, favorendo il dialogo e la collaborazione tra chi sviluppa soluzioni e chi le integra nella propria attività, nel rispetto delle direttive e dei principi vigenti in materia di innovazione e sviluppo economico.

L’associazione promuove il principio secondo cui l'intelligenza artificiale rappresenta una leva concreta di competitività e sviluppo aziendale per coloro che ne comprendono il valore e ne colgono le opportunità, con spirito critico, responsabilità e apertura al cambiamento.

Art. 6 – Attività per il perseguimento dello scopo

Per il perseguimento del proprio scopo, l'associazione può in particolare:

- a) organizzare attività formative, corsi, workshop, seminari, laboratori, conferenze, eventi e programmi educativi;
- b) promuovere l'acquisizione di competenze digitali, tecnologiche e imprenditoriali;
- c) sostenere, accompagnare, valorizzare e sviluppare progetti innovativi, iniziative imprenditoriali e start-up;
- d) favorire il confronto, il networking e la collaborazione tra individui, professionisti, start-up, imprese, enti pubblici, istituzioni formative, realtà accademiche, investitori, partner e altri attori dell'ecosistema dell'innovazione;
- e) facilitare l'accesso a finanziamenti pubblici e privati, contributi, bandi, sponsorizzazioni e altre forme di sostegno compatibili con lo scopo associativo;
- f) promuovere la diffusione di buone pratiche, l'adozione responsabile delle tecnologie emergenti e il trasferimento di conoscenze;
- g) realizzare attività di comunicazione, sensibilizzazione, divulgazione e informazione in ambito intelligenza artificiale e innovazione;
- h) collaborare con persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, scuole, università, aziende e altre organizzazioni affini, in Svizzera e all'estero;
- i) sostenere e facilitare l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte di imprese e lavoratori, promuovendo l'integrazione di strumenti e soluzioni innovative nei processi operativi, nei modelli di attività e nelle competenze professionali.

Art. 7 – Consulenza e limiti dell'attività

L'associazione può svolgere attività di consulenza, orientamento, accompagnamento e supporto nell'ambito dei propri scopi statutari.

L'associazione non persegue finalità di investimento, non opera quale veicolo di partecipazione finanziaria a scopo speculativo e non partecipa agli utili di progetti, imprese o iniziative sostenute.

In nessun caso il patrimonio o le attività dell'associazione possono essere utilizzati per la distribuzione diretta o indiretta di utili ai soci.

III. VISIONE E VALORI

Art. 8 – Visione

L'associazione si propone di contribuire alla costruzione di una società in cui l'intelligenza artificiale sia compresa, accessibile e utilizzata in modo consapevole come leva di sviluppo, innovazione e progresso.

Essa promuove un ecosistema in cui persone, imprese e istituzioni possano cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale senza timore, sviluppando competenze, spirito critico, senso di responsabilità e capacità imprenditoriale.

L'associazione aspira a favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali innovative, valorizzando il talento, la creatività e la capacità di adattamento di giovani, professionisti e imprese, e sostenendo un approccio aperto e responsabile verso le tecnologie emergenti.

Art. 9 – Valori

L'associazione si fonda sui seguenti valori:

a) Innovazione responsabile

Promuovere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in modo etico, consapevole e orientato alla creazione di valore per la società, le imprese e gli individui.

b) Accessibilità e inclusione

Rendere conoscenze, competenze e opportunità legate all'intelligenza artificiale accessibili a persone di ogni età, provenienza e livello di esperienza.

c) Spirito imprenditoriale

Sostenere la creazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative, incoraggiando il coraggio di sperimentare, innovare e adottare nuove tecnologie.

d) Superamento delle barriere culturali

Favorire una comprensione concreta dell'intelligenza artificiale, contribuendo a ridurre timori, pregiudizi e resistenze culturali.

e) Collaborazione e networking

Promuovere lo scambio di conoscenze, idee, risorse e opportunità tra individui, startup, imprese, istituzioni, enti pubblici e mondo accademico.

f) Formazione continua

Sostenere l'apprendimento permanente come strumento essenziale per affrontare le trasformazioni tecnologiche e sviluppare competenze aggiornate.

g) Apertura al cambiamento

Promuovere un atteggiamento pro-attivo, costruttivo e positivo verso l'innovazione, l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti del contesto economico e sociale.

IV. SOCI

Art. 10 – Categorie di soci

L'associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori;
- b) soci partner;
- c) soci onorari;
- d) soci imprese;
- e) soci privati;
- f) soci studenti.

Art. 11 – Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito l'associazione.

I soci fondatori partecipano alla vita associativa e dispongono del diritto di voto in Assemblea generale, contribuendo all'indirizzo strategico e alla governance dell'associazione.

Art. 12 – Soci partner

Sono soci partner le persone fisiche o giuridiche che sostengono l'associazione in modo qualificato sotto il profilo strategico, operativo o finanziario.

I soci partner non dispongono del diritto di voto.

Essi partecipano allo sviluppo delle attività associative e possono beneficiare di forme di collaborazione, visibilità e coinvolgimento privilegiato nelle iniziative, nei progetti e negli eventi promossi dall'associazione, secondo le modalità definite dalla Direzione.

Art. 13 – Soci onorari

Possono essere nominati soci onorari, su decisione dell'Assemblea generale, persone fisiche o giuridiche che si siano particolarmente distinte per meriti a favore dell'associazione o del perseguimento dei suoi scopi.

I soci onorari, salvo diversa decisione espressa dell'Assemblea generale, non dispongono del diritto di voto.

Art. 14 – Soci imprese

Sono soci imprese le persone giuridiche, studi professionali o organizzazioni che aderiscono all'associazione nell'ambito delle proprie attività.

I soci imprese non dispongono del diritto di voto.

Essi partecipano alla vita associativa attraverso attività, eventi e iniziative promosse dall'associazione e possono beneficiare di opportunità di visibilità, networking, collaborazione e accesso a contenuti, risorse e servizi messi a disposizione dall'associazione, secondo le modalità definite dalla Direzione.

Art. 15 – Soci privati

Sono soci privati le persone fisiche che aderiscono all'associazione a titolo individuale.

I soci privati non dispongono del diritto di voto.

Essi partecipano alle attività dell'associazione e possono beneficiare dell'accesso a eventi, contenuti, iniziative formative e momenti di condivisione e crescita all'interno della community, secondo le modalità definite dalla Direzione.

Art. 16 – Soci studenti

Sono soci studenti le persone fisiche iscritte a un percorso di formazione, scuola, università o formazione professionale.

I soci studenti non dispongono del diritto di voto.

Essi partecipano alle attività dell'associazione e possono beneficiare di condizioni agevolate e di iniziative dedicate, nonché di opportunità di orientamento, supporto e accompagnamento allo sviluppo di progetti, inclusa la facilitazione nell'accesso a strumenti e risorse utili alla crescita formativa e imprenditoriale, secondo le modalità definite dalla Direzione.

Art. 17 – Ammissione

La qualità di socio si acquisisce su richiesta dell'interessato e previa decisione della Direzione.

La Direzione decide liberamente sull'ammissione. Non esiste diritto automatico all'ammissione.

La Direzione può definire modalità, criteri e procedure di ammissione mediante regolamento interno.

Art. 18 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'associazione secondo la rispettiva categoria.

Il diritto di voto in Assemblea generale è riservato esclusivamente ai soci fondatori.

Le altre categorie di soci partecipano alla vita associativa senza diritto di voto.

I soci aventi diritto di voto dispongono di diritti uguali conformemente all'art. 67 del Codice Civile Svizzero.

Tutti i soci devono essere trattati in modo paritario all'interno della medesima categoria.

Art. 19 – Vantaggi

Le modalità di partecipazione, i benefici, le condizioni agevolate e gli eventuali servizi associati alle diverse categorie di soci sono definiti nel presente statuto in termini generali e possono essere ulteriormente precisati dalla Direzione, in funzione dello sviluppo delle attività associative.

Art. 20 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le decisioni degli organi dell'associazione;
- b) sostenere gli scopi dell'associazione;
- c) versare le eventuali quote sociali o altri contributi dovuti secondo la categoria di appartenenza;
- d) astenersi da comportamenti contrari agli interessi, al buon nome o alle finalità dell'associazione.

Art. 21 – Quote sociali

L'eventuale ammontare delle quote sociali è stabilito dalla Direzione, salvo diversa decisione dell'Assemblea generale.

Le quote possono essere differenziate in funzione della categoria dei soci.

Art. 22 – Dimissioni

Ogni socio può dimettersi in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Direzione.

Salvo diversa decisione della Direzione o diversa previsione regolamentare, le dimissioni hanno effetto con la fine dell'anno sociale.

Le quote già versate non vengono restituite.

Art. 23 – Esclusione

La Direzione può decidere l'esclusione di un socio nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento delle quote;
- b) violazione del presente statuto o dei regolamenti interni;
- c) comportamento contrario agli interessi dell'associazione;
- d) danno all'immagine o al funzionamento dell'associazione.

La decisione di esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio interessato.

Il socio escluso ha il diritto di chiedere che la decisione sia sottoposta all'Assemblea generale, la quale decide in via definitiva.

Resta riservato il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

V. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 – Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
 - b) la Direzione;
 - c) la Commissione tecnica scientifica;
 - d) l'organo di revisione, qualora nominato o richiesto dalla legge.
-

VI. ASSEMBLEA GENERALE

Art. 25 – Principio

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ai sensi dell'art. 63 del Codice Civile Svizzero.

Essa esercita l'alta vigilanza sull'attività dell'associazione e decide su tutte le questioni che le sono attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 26 – Composizione

L'Assemblea generale è composta dai soci fondatori aventi diritto di voto.

I soci partner, i soci onorari, i soci imprese, i soci privati e i soci studenti possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, salvo diversa previsione statutaria o decisione espressa dell'Assemblea generale.

Art. 27 – Convocazione

L'Assemblea generale ordinaria si tiene almeno una volta all'anno.

Essa è convocata dalla Direzione con congruo anticipo di almeno 20 giorni, di regola per iscritto o per via elettronica, con indicazione dell'ordine del giorno.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dalla Direzione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda la legge o una quota di soci fondatori secondo le modalità eventualmente definite nei regolamenti interni.

Art. 28 – Competenze

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea generale:

- a) l'elezione e la revoca dei membri della Direzione;
- b) l'approvazione del rapporto annuale, dei conti e dell'eventuale preventivo;
- c) la nomina dell'organo di revisione, se necessario o opportuno;
- d) la modifica del presente statuto;
- e) la nomina dei soci onorari;
- f) la decisione sulle esclusioni sottoposte ai sensi dell'art. 23;
- g) la decisione sullo scioglimento dell'associazione;
- h) ogni altra competenza riservata dalla legge o dal presente statuto.

Art. 29 – Votazioni

Ogni socio fondatore dispone di un voto.

Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Art. 30 – Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono verbalizzate. Il verbale è firmato almeno dal presidente della seduta e dal verbalista.

VII. DIREZIONE

Art. 31 – Principio e base legale

La Direzione è l'organo esecutivo dell'associazione ai sensi dell'art. 69 del Codice Civile Svizzero.

Essa gestisce e rappresenta l'associazione verso terzi.

Art. 32 – Composizione

La Direzione è composta da almeno due membri, tra cui:

- a) un Presidente;
- b) un Membro.

La Direzione si organizza autonomamente e può attribuire ruoli e funzioni interne secondo necessità.

Art. 33 – Nomina e durata

I membri della Direzione sono eletti dall'Assemblea generale.

La durata della carica, la rieleggibilità e l'organizzazione interna possono essere disciplinate dall'Assemblea generale o da regolamenti interni, nel rispetto del presente statuto.

Art. 34 – Competenze

La Direzione:

- a) gestisce l'associazione e ne assicura il buon funzionamento;
- b) rappresenta l'associazione verso terzi;
- c) attua le decisioni dell'Assemblea generale;
- d) organizza le attività associative, formative, divulgative e operative;
- e) decide sulle ammissioni, dimissioni e, nei limiti statutari, sulle esclusioni dei soci;
- f) stabilisce prezzi, condizioni, quote sociali, agevolazioni e modalità operative;
- g) cura l'amministrazione, la contabilità e la gestione dei mezzi finanziari;
- h) prepara i conti, i rapporti e gli altri documenti da sottoporre all'Assemblea generale;
- i) può adottare regolamenti interni nei limiti del presente statuto;
- j) esercita ogni altra competenza non riservata dalla legge o dal presente statuto ad altro organo.

Art. 35 – Firma sociale

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due dei membri della Direzione.

Art. 36 – Riunioni e decisioni

La Direzione si riunisce tutte le volte che ciò sia necessario per il corretto svolgimento delle attività associative.

Le decisioni della Direzione sono di regola prese a maggioranza dei membri presenti, salvo i casi in cui il presente statuto richieda espressamente l'unanimità.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Le decisioni possono essere verbalizzate e, se opportuno, adottate anche per iscritto o per via elettronica, purché sia garantita la chiara manifestazione della volontà dei membri.

VIII. COMMISSIONE TECNICA SCIENTIFICA

Art. 37 – Commissione tecnica scientifica

La Commissione tecnica scientifica è un organo consultivo dell'associazione.

Essa è composta da persone con competenze specifiche nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'innovazione, dell'imprenditorialità e ambiti affini.

I membri della Commissione tecnica scientifica sono nominati e revocati dalla Direzione.

Art. 38 – Competenze

La Commissione tecnica scientifica:

- a) fornisce supporto tecnico e consulenza alla Direzione;
- b) contribuisce allo sviluppo dei contenuti formativi e delle attività dell'associazione;
- c) esprime pareri su progetti, iniziative e collaborazioni;
- d) può proporre attività, sviluppi e iniziative coerenti con lo scopo associativo.

La Commissione tecnica scientifica ha funzione esclusivamente consultiva e non dispone di poteri decisionali o di rappresentanza.

Art. 39 – Organizzazione

La Direzione può disciplinare il funzionamento della Commissione tecnica scientifica mediante regolamento interno.

IX. FINANZE E RESPONSABILITÀ

Art. 40 – Mezzi finanziari

Le risorse dell'associazione derivano in particolare da:

- a) quote sociali;
- b) entrate da corsi, workshop, eventi, programmi formativi e altre attività conformi allo scopo;
- c) corrispettivi per attività di consulenza, supporto e accompagnamento conformi allo scopo associativo;
- d) sponsorizzazioni;
- e) donazioni, liberalità, lasciti e contributi volontari;
- f) contributi pubblici e privati;
- g) bandi, sovvenzioni, grant e altre forme di sostegno compatibili con la natura dell'associazione.

Art. 41 – Patrimonio associativo

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai mezzi finanziari, dai beni materiali e immateriali e da ogni altra risorsa acquisita conformemente allo scopo statutario.

Art. 42 – Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

È esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri della Direzione, salvo nei casi previsti dalla legge.

I membri degli organi dell'associazione rispondono unicamente nei casi di violazione intenzionale o di grave negligenza nell'adempimento dei propri doveri, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

X. COMPENSI, CONFLITTI DI INTERESSE E GOVERNANCE

Art. 43 – Remunerazione

I membri della Direzione e gli altri collaboratori dell'associazione possono essere remunerati per attività effettivamente svolte nell'interesse dell'associazione.

I compensi devono essere:

- a) proporzionati;
- b) giustificati;
- c) conformi alle condizioni di mercato;
- d) approvati dalla Direzione nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede.

Art. 44 – Approvazione unanime dei compensi

In caso di decisioni relative ai compensi dei membri della Direzione, è richiesta l'approvazione unanime dei membri della Direzione.

Art. 45 – Conflitti di interesse

In caso di decisioni che riguardano direttamente o indirettamente membri della Direzione, in particolare in materia di compensi, incarichi, interessi personali o situazioni suscettibili di generare conflitti di interesse, è richiesta l'approvazione unanime dei membri della Direzione.

I membri interessati devono agire nel rispetto dei principi di trasparenza e buona fede.

Art. 46 – Regolamenti interni

La Direzione può adottare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi, operativi, amministrativi e finanziari dell'associazione, nel rispetto del presente statuto e della legge.

XI. ANNO SOCIALE

Art. 47 – Anno sociale

L'anno sociale e contabile è determinato dalla Direzione. In assenza di diversa decisione, esso coincide con l'anno civile.

XII. MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 48 – Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Qualora il numero dei soci fondatori aumenti in modo significativo, l'Assemblea generale può stabilire una maggioranza qualificata per le modifiche statutarie.

XIII. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 49 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'Assemblea generale conformemente alla legge e al presente statuto.

Art. 50 – Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione, dopo il pagamento di tutti i debiti e obblighi, sarà devoluto a un'organizzazione, ente o istituzione con scopi analoghi o affini, preferibilmente avente natura non lucrativa.

In nessun caso il patrimonio residuo può essere distribuito ai soci.

XIV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 – Diritto applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 52 – Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 24 Aprile 2026
